

rizzate a norma della legge 4 Aprile 1912 .

Ciascuna delle tre impostazioni ora indicate, si scinde in un'operazione di cassa e in un'operazione di competenza.

Per il portafoglio preconstituito gli accertamenti risultanti dalle scritture dell'Istituto sono al lordo dell'onere per riassicurazioni, così che gli articoli si scindono ancora in accertamenti al lordo delle riassicurazioni, in quote di premi corrisposte alle imprese riassicuratrici e in operazioni al netto.

Le operazioni di competenza per il portafoglio preconstituito comprendono i premi scaduti per i quali le quietanze erano a mano degli Agenti, non essendo ancora trascorsi i termini di mora per il pagamento dei premi e i premi scaduti e non pagati su polizze per le quali era trascorso il termine di mora. Il rischio rimaneva sospeso o ridotto per la nostra azienda, ma perdurava la facoltà negli assicurati, condizionata o meno all'esito della visita medica di riattivare il contratto.

Si tratta, quindi a rigore, di contratti che non si possono considerare rescissi, ma per altre non sarebbe corretto considerare come attività realizzabili tutte quelle derivanti da premi scaduti e non riscossi su contratti che si trovavano, alla chiusura dell'esercizio nelle condizioni sopra menzionate.

E perciò le quietanze di competenza dell'esercizio concernenti tali contratti vengono impostate in articolo a parte e svalutate dei margini per profitti, per spese di gestione e per spese d'incasso contenuti nei premi, in maniera che lo articolo di entrata corrisponda nel suo valore, all'incremento dell'uscita derivante dalla maggiorazione delle riserve matematiche a carico dell'Istituto, per il complesso dei contratti ora indicati.

Per il portafoglio diretto e per le cessioni dalle imprese autorizzate la competenza dell'esercizio viene determinata: dagli